In merito all'articolo 7

Il C.E.S. si chiede se le facoltà previste da tale articolo non sarebbe più opportuno riconoscerle alla Commissione, anziché ai paesi di destinazione.

Esso ritiene, in particolare, che conferendo alla Commissione le anzidette facoltà si possa, da una parte, fornire una maggior garanzia circa il successo della profilassi anti-epizootica e, dall'altra, prevenire il pericolo di discriminazioni nella concessione della prevista autorizzazione.

Punto 1 a)

A parere del Comitato, per facilitare il controllo sarebbe opportuno sostituire la nozione di « paese di destinazione » con l'altra, più ristretta, di « regione ».

In questo caso sarebbe necessario fissare norme uniformi per la delimitazione delle regioni stesse e per la determinazione dei mezzi di controllo. È probabile che si giunga soltanto ad uno stadio ulteriore a tale divisione in regioni, il cui principio è giudizioso.

In merito all'articolo 8

A parere del Comitato, l'articolo 8 tratta di problemi la cui definizione, a rigore, dovrebbe essere lasciata alle regolamentazioni sanitarie in materia alimentare. Tra le sostanze menzionate, possono essere incluse, in questa direttiva, solo quelle che servano al tempo stesso ad usi terapeutici.

In merito all'articolo 9

È necessario rendere il testo olandese conforme ai corrispondenti testi nelle altre lingue, sostituendo al § 2 (terza riga) le parole « zou zijn » con la parola « is ».

In merito all'Allegato E — Modelli II e IV — Nota 1)

Probabilmente, in pratica, non sempre è possibile rispettare rigorosamente la disposizione secondo la quale « quando il trasporto venga effettuato per nave, per ciascun gruppo di dieci animali deve essere redatto un certificato sanitario ». Anche se, per motivi di sicurezza, non si può derogare al principio secondo il quale ciascun animale deve essere controllato, si può tuttavia sostenere l'opportunità di un adeguamento pratico alle circostanze, se ed in quanto ciò non intralci il rilevamento dei focolari epidemici.

Così deliberato a Bruxelles, addì 24 aprile 1963.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Émile Roche

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1964

relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche

(64/433/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 43 e 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

Considerando che il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (3) è già entrato nella sua fase di applicazione e che un regolamento similare è previsto per il settore delle carni bovine;

(1) GU n. 134 del 14. 12. 1962, pag. 2871/62.

(2) Vedi pag. 2028/64 della presente Gazzetta.

(3) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 945/62.

Considerando che il regolamento n. 20 del Consiglio sostituisce le molteplici e tradizionali misure di protezione alla frontiera con un sistema uniforme destinato, in particolare, a facilitare gli scambi intracomunitari; che il regolamento previsto per le carni bovine tende anch'esso ad eliminare gli ostacoli a tali scambi;

Considerando che l'applicazione dei summenzionati regolamenti non avrà gli effetti desiderati fintantoché gli scambi intracomunitari saranno ostacolati dalle disparità esistenti negli Stati membri in materia di prescrizioni sanitarie nel settore delle carni;

Considerando che, per eliminare tali disparità, è necessario procedere, parallelamente ai regolamenti già adottati o in preparazione per quel che riguarda la graduale attuazione di organizzazioni comuni dei mercati, ad un ravvicinamento delle prescrizioni degli Stati membri in materia sanitaria;

Considerando che tale ravvicinamento deve essere inteso, in particolare, a rendere uniformi le condizioni sanitarie nei macelli e nei laboratori di sezionamento come anche in materia di deposito e di trasporto delle carni; che è parso opportuno lasciare alle autorità competenti degli Stati membri la cura del riconoscimento, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, dei macelli e dei laboratori di sezionamento rispondenti alle condizioni sanitarie stabilite dalla presente direttiva e di vegliare al rispetto delle condizioni previste per tale riconoscimento; che è anche opportuno prevedere un riconoscimento degli impianti frigoriferi da parte degli Stati membri;

Considerando che il rilascio di un certificato di sanità redatto da un veterinario ufficiale del paese speditore è stato giudicato il mezzo più idoneo per fornire, alle autorità competenti del paese destinatario, la garanzia che una spedizione di carne risponda alle prescrizioni della presente direttiva; che tale certificato deve accompagnare la spedizione delle carni fino al luogo di destinazione;

Considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di rifiutare l'introduzione nel loro territorio di carni che risultassero inadatte al consumo umano o che non rispondessero alle prescrizioni comunitarie in materia sanitaria;

Considerando che, se motivi di ordine sanitario non vi si oppongono e se lo speditore o il suo mandatario ne fa richiesta, occorre acconsentire alla rispedizione delle carni;

Considerando che, per permettere agli interessati di valutare le ragioni che hanno provocato un divieto o una limitazione, occorre che i relativi motivi siano resi noti allo speditore o al suo mandatario ed anche, in taluni casi, alle autorità competenti del paese speditore;

Considerando che occorre dare allo speditore, nel caso in cui sorgesse una controversia fra lo stesso e le autorità dello Stato membro destinatario circa la fondatezza di un divieto o di una limitazione, la possibilità di chiedere il parere di un perito veterinario scelto su un elenco stabilito dalla Commissione;

Considerando che è tuttavia opportuno prevedere una rapida procedura comunitaria al fine di comporre i conflitti che potrebbero sorgere fra Stati membri circa la fondatezza del riconoscimento di un macello o di un laboratorio di sezionamento;

Considerando che, in certi settori, per i quali si pongono problemi speciali, il ravvicinamento delle norme degli Stati membri può essere attuato soltanto dopo un esame più approfondito;

Considerando che le disposizioni di polizia sanitaria relative agli scambi di animali vivi e di carni formeranno oggetto di altre direttive comunitarie, che è apparso fin d'ora necessario effettuare un primo ravvicinamento delle disposizioni nazionali in detti settori, precisando certe condizioni alle quali gli Stati membri possono rifiutare o limitare l'introduzione di carni nel loro terrotorio per motivi di polizia sanitaria prevedendo una procedura di consultazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda gli scambi intracomunitari di carni fresche di animali domestici appartenenti alle seguenti specie: bovina, suina, ovina, caprina, nonché di solipedi domestici.

2. Sono considerate carni tutte le parti dei suddetti animali adatte al consumo umano.

3. Sono considerate fresche tutte le carni che non hanno subito alcun trattamento tale da assi-

curare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, le carni trattate per mezzo del freddo.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

a) *carcassa:* il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, asportazione delle mammelle nella vacca e, salvo per i suini, dopo scuoiamento ed ablazione della testa nonché taglio degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso;

b) *frattaglie:* le carni fresche diverse da quelle della carcassa definita dalla lettera a);

c) *visceri:* le frattaglie che si trovano nella cavità toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago;

d) *veterinario ufficiale:* il veterinario designato dall'autorità centrale competente dello Stato membro;

e) *paese spedítore:* lo Stato membro dal quale le carni fresche sono spedite in un altro Stato membro;

f) *paese destinatario:* lo Stato membro nel quale sono spedite le carni fresche provenienti da un altro Stato membro.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro vigila a che vengano spedite dal suo territorio nel territorio di un altro Stato membro carni fresche che, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8, rispondano alle seguenti condizioni:

a) siano state ottenute in un macello riconosciuto e controllato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1;

b) quando si tratti di parti inferiori al quarto, enumerate nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera A) a), siano state sottoposte al sezionamento in laboratori di sezionamento riconosciuti e controllati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1;

c) provengano da un animale da macello che un veterinario ufficiale abbia sottoposto alla visita sanitaria ante mortem e giudicato sano conformemente alle disposizioni del capitolo IV dell'Allegato I;

d) siano state trattate, in conformità delle disposizioni del capitolo V dell'Allegato I, in condizioni igieniche soddisfacenti;

e) esse devono, in conformità delle disposizioni del capitolo VI dell'Allegato I, essere state sottoposte ad una ispezione sanitaria post mortem, effettuata da un veterinario ufficiale, e non avere presentato alcuna alterazione, ad eccezione di lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, di malformazioni o di alterazioni localizzate, per quanto sia constatato, se necessario per mezzo di appropriate analisi di laboratorio, che esse non rendano le carcasse e le frattaglie annesse inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo.

f) siano munite di bollo in conformità delle disposizioni del capitolo VII dell'Allegato I;

g) in conformità delle disposizioni del capitolo VIII dell'Allegato I, siano accompagnate, nel trasporto verso il paese destinatario, da un certificato sanitario;

h) in conformità delle disposizioni del capitolo IX dell'Allegato I, siano conservate dopo l'ispezione post mortem in condizioni igieniche soddisfacenti, all'interno di macelli e laboratori di sezionamento riconosciuti e controllati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, o di impianti di refrigerazione riconosciuti e controllati a norma dell'articolo 4, paragrafo 4;

i) in conformità delle disposizioni del capitolo X dell'Allegato I, siano trasportate verso il paese destinatario in condizioni igieniche soddisfacenti.

2. Nell'ispezione post mortem di cui al paragrafo 1, lettera e), il veterinario ufficiale può essere assistito, nei compiti puramente materiali, da personale ausiliario specialmente addestrato a tal fine.

Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione può determinare le modalità di tale assistenza.

3. Sono da escludere dagli scambi intracomunitari:

a) le carni fresche di verri e di suini criptorchidi;

b) le carni fresche trattate con coloranti naturali o artificiali, fatta eccezione unicamente per il colorante prescritto al capitolo VII dell'Allegato I per la bollatura;

c) le carni fresche di animali nei quali sia stata constatata sia una qualsiasi forma di tubercolosi, sia la presenza di uno o piú cisticerchi vivi o morti;

d) le parti di carcassa o le frattaglie che presentano lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, delle malformazioni o le alterazioni di cui all' articolo 3, paragrafo 1, lettera e).

e) il sangue sottoposto a trattamenti chimici anticoagulanti.

Articolo 4

1. L'autorità centrale competente dello Stato membro nel cui territorio si trova il macello o il laboratorio di sezionamento vigila a che il riconoscimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b) venga concesso soltanto quando siano rispettate le disposizioni di cui ai capitoli I, II e III dell'Allegato I.

L'autorità centrale competente provvede a che un veterinario ufficiale controlli in permanenza il rispetto delle suddette disposizioni; essa provvede altresí alla revoca del riconoscimento quando le disposizioni stesse non siano piú osservate.

2. Tutti i macelli ed i laboratori di sezionamento riconosciuti devono essere iscritti in elenchi separati e provvisti ciascuno di un numero di riconoscimento veterinario. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione gli elenchi dei macelli e dei laboratori di sezionamento riconosciuti nonché i relativi numeri di riconoscimento veterinario e notifica, ove si verifichi il caso, la revoca del riconoscimento.

3. Quando uno Stato membro ritiene che in un macello o in un laboratorio di sezionamento di un altro Stato membro le disposizioni alle quali è subordinato il riconoscimento, non siano o non siano piú rispettate, ne informa l'autorità centrale competente di tale Stato. Quest'ultima prende tutte le misure necessarie e comunica all'autorità centrale competente del primo Stato membro le decisioni prese ed i motivi di tali decisioni.

Se lo Stato membro teme che tali misure non vengano adottate o non siano sufficienti, esso può sottoporre il caso alla Commissione, la quale incarica uno o piú esperti veterinari di esprimere un parere. Se la Commissione constata, tenuto conto di tale parere, che le disposizioni alle quali è subordinato il riconoscimento non sono o non sono piú rispettate, autorizza gli Stati membri a rifiutare provvisoriamente l' introduzione nel proprio territorio di carni fresche provenienti dal macello o che sono state sezionate nel laboratorio di sezionamento di cui sopra.

Su richiesta dello Stato membro responsabile del riconoscimento, la Commissione ritira l'autorizzazione, dopo aver incaricato uno o piú esperti veterinari di esprimere un nuovo parere e dopo aver constatato che il riconoscimento è di nuovo giustificato.

Gli esperti veterinari devono avere la cittadinanza di uno degli Stati membri, diversa da quella degli Stati fra cui è sorta la controversia.

La Commissione stabilisce, previa consultazione degli Stati membri, le modalità generali d'applicazione del presente paragrafo, in particolare per quanto riguarda la designazione degli esperti veterinari e la procedura da seguire nell' elaborazione dei loro pareri.

4. Anche gli impianti frigoriferi situati al di fuori dal macello sono posti, per quel che riguarda il deposito delle carni fresche, sotto il controllo di un veterinario ufficiale.

L'autorità centrale competente dello Stato membro, nel cui territorio è situato l'impianto frigorifero, è responsabile del riconoscimento dell'impianto nonché della revoca del riconoscimento stesso per quanto riguarda il deposito delle carni fresche.

Articolo 5

1. Fatti salvi i poteri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, secondo periodo, uno Stato membro può vietare l'introduzione nel suo territorio di carni fresche:

a) quando si rivelino inadatte al consumo umano a seguito del controllo sanitario effettuato nel paese destinatario o

b) quando non siano state rispettate le disposizioni dell'articolo 3.

2. Le decisioni prese a norma del paragrafo 1 devono autorizzare, a richiesta dello speditore o del suo mandatario, la rispedizione delle carni fresche, in quanto non si oppongano ragioni di carattere sanitario.

3. Tali decisioni devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei motivi. Quando ne è fatta richiesta, tali decisioni motivate gli devono essere comunicate immediatamente e per iscritto con l'indicazione delle vie di ricorso previste dalla legislazione vigente, nonché delle forme e dei termini prescritti per avvalersi di tali vie.

4. Quando dette decisioni sono fondate sulla constatazione di una malattia contagiosa, di un'alterazione pericolosa per la sanità pubblica o di una grave violazione delle disposizioni della presente direttiva, vengono comunicate, senza indugio e con l'indicazione dei motivi, all'autorità centrale competente del paese speditore.

Articolo 6

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e fino all'entrata in vigore di eventuali disposizioni della Comunità Economica Europea, la presente direttiva fa salve le disposizioni degli Stati membri che:

A. vietano o limitano l'introduzione nel proprio territorio dei seguenti prodotti:

a) parti di carcassa che non siano:

1. *per i bovini*

— le mezzene e i quarti;

2. *per i suini*

— le mezzene e i quarti;

— i prosciutti interi con osso;

— le spalle intere con osso;

— la regione dorso-lombare con osso;

— i lardi;

— le pancette;

La parti elencate negli ultimi tre trattini non devono essere di peso inferiore a 3 kg.

b) le frattaglie separate dalla carcassa,

c) le carni fresche di solipedi;

B. riguardano le condizioni per il riconoscimento degli impianti frigoriferi menzionati nell'articolo 4, paragrafo 4, nonché l'enventuale revoca di tale riconoscimento;

C. riguardano il trattamento degli animali da macello con sostanze che potrebbero eventualmente rendere il consumo di carni fresche pericoloso o nocivo per la salute dell'uomo, quali antibiotici, sostanze estrogene, tireostatiche o destinate a rendere tenera la carne;

D. disciplinano l'aggiunta alle carni fresche di sostanze estranee e il loro trattamento con raggi ionizzanti o ultravioletti.

2. La presente direttiva fa salve le disposizioni degli Stati membri relative all'accertamento della presenza di trichine nelle carni suine fresche.

Articolo 7

1. La presente direttiva non pregiudica le possibilità di ricorso previste dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle autorità competenti di cui alla presente direttiva.

2. Ciascuno Stato membro procura che sia assicurato agli speditori di carni fresche che non possono essere introdotte nel proprio territorio a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, il diritto di ottenere il parere di un esperto veterinario. Ciascuno Stato membro procura altresí che l'esperto possa stabilire se le condizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, siano state soddisfatte prima che le autorità competenti adottino ogni ulteriore misura, quale la distruzione delle carni stesse.

L'esperto veterinario deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri diversa da quelle del paese speditore e del paese destinatario.

Su proposta degli Stati membri, la Commissione fissa l'elenco degli esperti veterinari che potranno essere incaricati di elaborare tali pareri. Essa determina, previa consultazione degli Stati membri, le modalità generali d'applicazione, in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire nell' elaborazione di detti pareri.

Articolo 8

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 2 a 4, le disposizioni degli Stati membri in materia di polizia sanitaria per gli scambi di animali vivi e di carni fresche restano applicabili fino all'entrata in vigore di disposizioni che saranno eventualmente adottate in materia dalla Comunità Economica Europea.

2. Qualora vi sia pericolo di propagazione di morbi degli animali in seguito all'introduzione nel territorio di uno Stato membro di carni fresche provenienti da un altro Stato membro, il primo Stato membro può prendere i seguenti provvedimenti:

a) qualora insorga un morbo epizootico nell'altro Stato membro, può temporaneamente vietare o limitare l'introduzione di dette carni provenienti dalle zone del territorio dell'altro Stato in cui il morbo si sia manifestato;

b) qualora un morbo epizootico assuma un carattere estensivo o nel caso della comparsa di un nuovo morbo grave e contagioso degli animali, può temporaneamente vietare o limitare l'introduzione delle carni provenienti dall'intero territorio dell'altro Stato.

3. Le misure adottate da uno Stato membro in base al paragrafo 2 devono essere comunicate entro dieci giorni feriali agli altri Stati membri ed alla Commissione, con la esatta indicazione dei motivi.

4. Se lo Stato membro interessato ritiene che il divieto o la limitazione di cui al paragrafo 2 sia ingiustificato, può rivolgersi alla Commissione per chiedere che si proceda immediatamente a consultazione.

Articolo 9

Qualora il regime comunitario relativo alle importazioni di carni fresche in provenienza dai paesi terzi non fosse applicabile al momento dell'applicazione della presente direttiva, e in attesa della sua applicazione, le disposizioni nazionali valide per i prodotti importati in provenienza da tali paesi non dovrebbero essere più favorevoli di quelle che disciplinano gli scambi intracomunitari.

Articolo 10

Gli Stati membri attuano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 giugno 1964.

Per il Consiglio
Il Presidente
C. HEGER

ALLEGATO I

CAPITOLO I

Requisiti per il riconoscimento dei macelli

1. I macelli devono avere:

a) stalle di sosta sufficientemente ampie per il ricovero degli animali;

b) locali per la macellazione di dimensioni tali che consentano il normale svolgimento delle operazioni relative, forniti di un apposito reparto per la macellazione dei suini;

c) un locale per lo svuotamento e la pulitura degli stomachi e degli intestini;

d) locali per la lavorazione delle budella e delle trippe;

e) locali per il deposito del sego e, rispettivamente, delle pelli, delle corna e degli zoccoli;

f) locali che possano essere chiusi a chiave, riservati rispettivamente al ricovero degli animali malati o sospetti, alla macellazione di questi, al deposito delle carni trattenute in osservazione e a quello delle carni sequestrate;

g) locali frigoriferi di capacità adeguata;

h) un locale adeguatamente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio veterinario; un locale provvisto di apparecchiatura per l'esame trichinoscopico, sempre che detto esame sia obbligatorio;

i) spogliatoi, lavabi, docce e latrine a sciacquone, queste ultime situate in modo che non immettano direttamente nei locali di lavoro; i lavabi devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda, di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani, nonché di asciugamani da usare una sola volta; lavabi devono essere collocati in prossimità delle latrine;

j) assetto ed attrezzature che consentano in qualsiasi momento l'efficace svolgimento delle operazioni di ispezione veterinaria prescritta nella presente direttiva;

k) un assetto che permetta di controllare ogni entrata ed ogni uscita dal macello;

l) una separazione adeguata tra il reparto pulito e quello sudicio;

m) nei reparti adibiti alla lavorazione delle carni:

— pavimento in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, imputrescibili, leggermente inclinato e provvisto di un adeguato sistema di evacuazione dei liquidi mediante chiusini a sifone;

— pareti liscie rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino all'altezza di almeno tre metri, ad angoli e spigoli arrotondati;

n) un'aerazione sufficiente ed una buona evacuazione dei vapori nei locali adibiti alla lavorazione delle carni;

o) una sufficiente illuminazione naturale, o artificiale che non alteri i colori, nei locali adibiti alla lavorazione delle carni;

p) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile sotto pressione e in quantità sufficiente;

q) un impianto che possa fornire acqua calda in quantità sufficiente;

r) un impianto per l'evacuazione delle acque di scarico, che risponda alle norme igieniche;

s) nei locali di lavoro, dispositivi adeguati per la pulizia e la disinfezione delle mani e degli attrezzi da lavoro;

t) un dispositivo tale da permettere che le operazioni successive allo stordimento vengano effettuate per quanto possibile sull'animale sospeso; se lo scuoiamento viene effettuato su supporti metallici, questi devono essere di materiale inalterabile e di altezza sufficiente perchè la carcassa non tocchi il suolo;

u) una rete di guidovie aeree per l'ulteriore manipolazione delle carni;

v) dispositivi di protezione contro gli insetti e i roditori;

w) attrezzi, utensili di lavoro e in particolare recipienti per la raccolta delle trippe in materiale inalterabile, facilmente lavabile e disinfettabile;

x) una concimaia;

y) un reparto e mezzi adeguati per la pulizia e la disinfezione dei veicoli.

CAPITOLO II

Requisiti per il riconoscimento dei laboratori di sezionamento

2. I laboratori di sezionamento devono avere:

a) locali per il sezionamento delle carni, separati con pareti dagli altri locali;

b) locali frigoriferi di capacità adeguata;

c) un locale adeguatamente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio veterinario;

d) spogliatoi, lavabi, docce e latrine a sciacquone, queste ultime situate in modo che non immettano direttamente nei locali di lavoro; i lavabi devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda, di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani, nonché di asciugamani da usare una sola volta; lavabi devono essere collocati in prossimità delle latrine;

e) nei locali per il sezionamento

— pavimenti in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, imputrescibili, leggermente inclinati e provvisti di un adeguato sistema d'evacuazione dei liquidi mediante chiusini a sifone;

— pareti lisce rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino all'altezza di almeno due metri, ad angoli e spigoli arrotondati;

f) sistemi di raffreddamento che permettano di mantenere costantemente le carni ad una temperatura interna inferiore o pari a + 7° C nei locali per il sezionamento;

g) un'aerazione sufficiente dei locali per il sezionamento;

h) una sufficiente illuminazione naturale, o artificiale che non alteri i colori, nei locali per il sezionamento;

i) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile sotto pressione e in quantità sufficiente;

j) un impianto che possa fornire acqua calda in quantità sufficiente;

k) un impianto per l'evacuazione delle acque di scarico che risponda alle norme igieniche;

l) nei locali per il sezionamento, dispositivi adeguati per la pulizia e la disinfezione delle mani e degli attrezzi di lavoro;

m) dispositivi di protezione contro gli insetti e i roditori;

n) attrezzi, utensili e in particolare tavoli con piani di sezionamento amovibili, recipienti, nastri trasportatori e seghe in materiale inalterabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

CAPITOLO III

Igiene del personale, dei locali e delle attrezzature nei macelli e nei laboratori di sezionamento

3. Il personale, i locali e le attrezzature devono trovarsi sempre nelle migliori condizioni di pulizia;

a) in particolare il personale deve indossare abiti da lavoro, copricapo, e quando necessario, coprinuca, puliti. Le persone che abbiano maneggiato animali malati o carni infette devono lavarsi immediatamente ed accuratamente mani e braccia con acqua calda, poi disinfettarle; è vietato fumare nei locali di lavoro e di deposito.

b) Cani, gatti e animali da cortile non sono ammessi nei macelli e nei laboratori di sezionamento. Deve essere assicurata la distruzione sistematica degli insetti, dei roditori e di ogni altro parassita.

c) Il materiale e gli strumenti per la lavorazione delle carni devono essere sempre in ottimo stato di manutenzione e di pulizia. Essi devono essere puliti e disinfettati con cura piú volte nel corso della giornata di lavoro nonché alla fine della stessa e prima di essere riutilizzati ogniqualvolta siano stati insudiciati o contaminati in particolare da germi patogeni.

4. I locali e le attrezzature non devono essere adibite ad altri usi che non siano quelli della lavorazione delle carni. Gli utensili per il sezionamento delle carni non devono servire ad altro scopo.

5. Le carni non devono entrare in contatto col suolo.

6. L'uso di detersivi, disinfettanti e antiparassitari deve essere tale da non pregiudicare la salubrità delle carni.

7. La lavorazione e la manipolazione delle carni devono essere vietate alle persone che possono contaminare le carni stesse e in particolare a quelle:

a) affette o sospette di essere affette da tifo addominale, paratifo A e B, enterite in ettiva (salmonellosi), dissenteria, epatite infettiva, scarlattina, portatrici degli agenti delle suddette malattie;

b) affette o sospette di essere affette da tubercolosi contagiante;

c) affette o sospette di essere affette da una malattia contagiosa della pelle;

d) che esercitano contemporaneamente un'attività che esponga le carni ad inquinamenti;

e) che portino medicazioni alle mani, eccettuate quelle in materia plastica che proteggano una ferita delle dita, fresca e non infettata.

8. Qualsiasi persona occupata nella lavorazione delle carni deve essere provvista di un certificato medico attestante che nulla osta all'esercizio di tale attività. Tale certificato medico dev'essere rinnovato ogni anno ed ogniqualvolta il veterinario ufficiale lo richieda; inoltre esso deve essere costantemente tenuto a disposizione di quest'ultimo.

CAPITOLO IV

Visita sanitaria ante mortem

9. Gli animali devono essere sottoposti alla visita ante mortem il giorno stesso del loro arrivo al macello. La visita dev'essere ripetuta immediatamente prima della macellazione se gli animali sostano nel macello piú di 24 ore.

10. Il veterinario ufficiale deve procedere alla visita ante mortem a regola d'arte e in condizioni di illuminazione adeguate.

11. La visita deve permettere di accertare:

a) se gli animali sono affetti da malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, o se presentano sintomi o un quadro clinico che possa far sospettare l'insorgenza di tale malattia;

b) se presentano sintomi di malattie o turbe generali che possano rendere le carni inadatte al consumo umano;

c) se presentano segni di stanchezza o di agitazione.

12. Non possono essere macellati, ai fini dello scambio intracomunitario delle carni fresche, gli animali :

a) le cui condizioni rientrino nei casi elencati al n. 11, lettere a) e b);

b) che non siano stati lasciati riposare per un periodo di tempo sufficiente; tale periodo non può essere inferiore a 24 ore per gli animali affaticati o agitati;

c) nei quali sia costatata una forma qualsiasi di tubercolosi o che siano riconosciuti tubercolosi in seguito a reazione positiva ad una prova tubercolinica.

CAPITOLO V

Igiene della macellazione e del sezionamento

13. Gli animali da macello introdotti nei locali per la macellazione devono essere immediatamente abbattuti.

14. Il dissanguamento deve essere completo. Il sangue destinato al consumo umano deve essere raccolto in recipienti perfettamente puliti. Non può essere agitato a mano, ma soltanto con strumenti rispondenti alle esigenze igieniche.

15. Salvo che per i suini, è obbligatorio lo scuoiamento immediato e completo. Per quanto concerne i suini, se non vengono scuoiati, devono essere immediatamente privati delle setole.

16. L'eviscerazione deve essere effettuata immediatamente e terminata al piú tardi mezz'ora dopo il dissanguamento. Polmone, cuore, fegato, milza e linfonodi mediastinici con i relativi tessuti circostanti possono essere asportati o lasciati aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche. Quando gli organi vengono asportati, devono essere muniti di un numero o di altro mezzo di identificazione che consenta di riconoscere la loro appartenenza alla carcassa; ciò vale anche per la testa, la lingua, il tubo digerente ed ogni altra parte dell'animale necessaria per l'ispezione. Le parti menzionate devono rimanere in prossimità della carcassa fino al termine dell'ispezione. In tutte le specie, i reni devono restare aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche, ma essere liberati dal tessuto adiposo che li circonda.

17. È vietata l'insufflazione delle carni nonchè l'uso di panni per la loro ripulitura.

18. Le carcasse dei solipedi, dei suini e dei bovini, eccezione fatta per i vitelli, devono essere presentate all'ispezione tagliate in mezzene con taglio longitudinale della colonna vertebrale. Ai suini e ai solipedi deve essere divisa a metà longitudinalmente la testa. Per esigenze ispettive, il veterinario ufficiale può richiedere la divisione longitudinale della carcassa di qualsiasi animale.

19. È vietato procedere, prima della fine dell'ispezione, alla suddivisione della carcassa e all'asportazione o al trattamento di qualsiasi parte dell'animale macellato.

20. Le carni trattenute in osservazione o sequestrate, gli stomachi, gli intestini, le pelli, le corna e le unghie, devono essere deposti appena possibile in appositi locali.

21. Se il sangue di più animali viene raccolto nello stesso recipiente, tutto il relativo contenuto deve essere escluso dagli scambi intracomunitari quando le carni di un animale del gruppo siano riconosciute inadatte al consumo umano.

22. Il sezionamento in parti piú piccole dei quarti o delle mezzene è consentito soltanto nei laboratori di sezionamento.

CAPITOLO VI

Ispezione sanitaria post mortem

23. Tutte le parti dell'animale, ivi compreso il sangue, devono essere sottoposte ad ispezione immediatamente dopo la macellazione.

24. L'ispezione post mortem deve comprendere:

a) l'esame visivo dell'animale macellato;

b) l'esame per palpazione di taluni organi, in particolare del polmone, del fegato, della milza, dell'utero, della mammella e della lingua;

c) le incisioni di organi e di linfonodi;

d) la ricerca di alterazioni di consistenza, di colore, di odore ed eventualmente di sapore;

e) se del caso, analisi di laboratorio.

25. Il veterinario ufficiale deve esaminare particolarmente:

a) il colore del sangue, la sua coagulabilità e l'eventuale presenza di corpi estranei;

b) la testa, la gola, i linfonodi retrofaringei, sottomascellari e parotidei (Lnn. retropharyngiales, mandibulares et parotidei), nonchè le amigdale, isolando la lingua al punto da consentire un'accurata esplorazione della cavità boccale e retroboccale. Le amigdale devono essere asportate dopo l'ispezione;

c) il polmone, la trachea, l'esofago e i linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifurcationes eparteriales et mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale. Il polmone deve essere inciso nel suo terzo inferiore perpendicolarmente al suo asse maggiore;

d) il pericardio e il cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;

e) il diaframma;

f) il fegato, la cistifellea e i dotti biliari nonchè i linfonodi periportali (Lnn. portales);

g) il tubo gastroenterico, il mesenterio e i linfonodi gastrici e meseraici (Lnn. gastrici, mesenterici craniales et caudales);

h) la milza;

i) i reni e i linfonodi renali (Lnn. renales), la vescica;

j) la pleura e il peritoneo;

k) gli organi genitali; nella vacca l'utero è inciso longitudinalmente;

l) la mammella e i relativi linfonodi (Lnn. supramammarii); nella vacca, le mammelle sono aperte con una lunga e profonda incisione, sino ai seni galattofori (sinus lactiferes);

m) la regione ombelicale e le articolazioni dei giovani animali; in caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte.

I linfonodi summenzionati devono essere sistematicamente isolati ed incisi longitudinalmente in sezioni il piú possibile sottili.

In caso di dubbio devono essere incisi nelle stesse condizioni anche i linfonodi cervicali superficiali, il prescapolare (Lnn. cervicales superficiales), gli ascellari propri, gli ascellari secondari o ascellari della prima costa (Lnn. axillares proprii et primae costae), i soprasternali (Lnn. sternales craniales), i cervicali profondi (Lnn. cervicales profundi), i costocervicali (Lnn. costocervicales), i poplitei (Lnn. poplitei), i precluriali (Lnn. subiliaci), gli ischiatici (Lnn. ischiatici), gli iliaci e lomboaortici (Lnn. iliaci et lumbales).

Negli ovini e nei caprini, l'apertura del cuore e l'incisione dei linfonodi della testa devono essere praticate soltanto in casi dubbi.

26. Il veterinario ufficiale deve inoltre effettuare sistematicamente:

A. La ricerca della eventuale presenza di cisticerchi:

a) nei bovini di età superiore a sei settimane, in corrispondenza:

— della lingua, la cui muscolatura dev'essere incisa longitudinalmente sulla faccia inferiore senza eccessiva lesione dell'organo;

— dell'esofago, che dev'essere staccato dalla trachea;

— del cuore, che, oltre all'incisione di cui al numero 25, lettera d), dev'essere inciso in due punti opposti, dalle orecchiette fino alla punta;

— dei masseteri esterni ed interni, che devono essere tagliati parallelamente al mascellare inferiore in due sezioni, partendo dal margine sottomascellare inferiore fino all'inserzione muscolare superiore;

— del diaframma, la cui parte muscolare dev'essere liberata dalla sierosa;

— delle superfici muscolari della carcassa direttamente visibili;

b) nei suini, in corrispondenza

delle superfici muscolari direttamente visibili, in particolare al livello dei muscoli adduttori della coscia della parete addominale o degli psoas liberati dal tessuto adiposo, dei pilastri del diaframma, dei muscoli intercostali, del cuore, della lingua e della laringe.

B. La ricerca della distomatosi nei bovini, negli ovini e nei caprini, mediante incisioni sulla superficie viscerale del fegato, praticate in modo da interessare i dotti biliari e mediante un'incisione profonda della base del lobulo di Spigelio.

C. La ricerca della morva nei solipedi, mediante esame accurato della trachea, della laringe, delle cavità nasali e dei seni, previa spaccatura mediana della testa ed ablazione del setto nasale.

CAPITOLO VII

Bollatura

27. La bollatura dev'essere effettuata sotto la responsabilità del veterinario ufficiale.

28. La bollatura deve essere praticata a mezzo di bollo di forma ovale, delle dimensioni di 6,5 cm di larghezza e di 4,5 cm di altezza. Sul bollo devono figurare, in caratteri perfettamente leggibili, le indicazioni seguenti:

— nella parte superiore, il nome del paese speditore in lettere maiuscole;

— al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello;

— nella parte inferiore, una delle sigle C.E.E. o E.E.G. o E.W.G.

I caratteri a stampa devono avere un'altezza di 0,8 cm per le lettere e di 1 cm per le cifre.

29. Le carcasse sono bollate con marchio a inchiostro conformemente al numero 28:

— quelle di peso superiore a 60 chilogrammi devono essere contrassegnate con bolli su ciascuna mezzena, almeno nelle regioni seguenti: faccia esterna della coscia, lombata, groppa, costato, spalla e regione dorsale della pleura;

— le altre devono rec re almeno quattro bolli e precisamente su ciascuna spalla e sulla faccia esterna di ciascuna coscia.

30. Testa, lingua, cuore, polmoni e fegato devono essere bollati a inchiostro o a fuoco con marchio conformemente al numero 28. Tuttavia, per gli ovini e i caprini la bollatura della lingua e del cuore non è obbligatoria.

31. Le parti ricavate nei laboratori di sezionamento dalle carcasse regolarmente bollate devono, se prive di bollo, essere contrassegnate a inchiostro o a fuoco conformemente al numero 28. Il bollo deve recare al centro, invece del numero di riconoscimento veterinario del macello, quello del laboratorio di sezionamento.

32. Nella spedizione di parti di carcassa o di frattaglie imballate, un bollo conforme ai numeri 28 e 31 deve essere apposto ad una etichetta ben visibile applicata all'imballaggio.

L'etichetta deve, oltre al bollo, recare le indicazioni seguenti:

— numero di serie;

— denominazione anatomica delle parti o frattaglie;

— denominazione della specie animale cui appartengono le parti o frattaglie;

— peso netto dell'unità d'imballaggio.

Un duplicato dell'etichetta deve essere collocato all'interno di ogni unità d'imballaggio.

33. Per la bollatura a inchiostro, può essere usato esclusivamente metilvioletto.

CAPITOLO VIII

Certificato sanitario

34. Il certificato sanitario, che accompagna le carni durante il trasporto verso il paese destinatario, deve essere rilasciato dal veterinario ufficiale al momento della spedizione. Esso deve essere redatto perlomeno nella lingua del paese destinatario e recare le informazioni previste nel modello di cui all'Allegato II.

CAPITOLO IX

Deposito

35. Le carni fresche destinate agli scambi intracomunitari devono essere sottoposte a refrigerazione subito dopo l'ispezione post mortem e mantenute costantemente ad una temperatura interna inferiore o pari a + 7° C per le carcasse e loro parti e + 3° C per le frattaglie.

CAPITOLO X

Trasporto

36. Le carni fresche possono essere trasportate soltanto in veicoli o mezzi sigillati, costruiti o attrezzati in modo che le temperature di cui al capitolo IX siano assicurate per tutta la durata del trasporto.

37. I veicoli o mezzi destinati al trasporto di dette carni devono corrispondere alle seguenti esigenze:

a) le loro pareti interne e tutte le altre parti che possono venire a contatto con le carni devono essere in materiali resistenti alla corrosione e tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle carni né renderle nocive alla salute dell'uomo; dette pareti devono essere lisce, di facile pulizia e disinfezione;

b) devono essere provvisti di dispositivi atti ad assicurare la protezione delle carni contro insetti e polvere e costruiti in modo tale da impedire ogni fuoriuscita di liquidi;

c) per il trasporto di carcasse, mezzene o quarti di carne, essi devono essere muniti di dispositivi di sospensione in materiali resistenti alla corrosione, fissati ad altezza tale che le carni non tocchino il pavimento: tale disposizione non si applica alle carni congelate e provviste di imballaggio igienico.

38. I veicoli o mezzi utilizzati per il trasporto delle carni non possono in alcun caso essere adibiti al trasporto di animali vivi o di prodotti che possano alterare o contaminare le carni.

39. Nessun altro prodotto può essere trasportato con le carni in uno stesso veicolo o mezzo. Inoltre, le trippe possono essere trasportate soltanto se sbiancate, le teste e le zampe soltanto se scuoiate o scottate e depilate.

40. La pulizia e la disinfezione dei veicoli o mezzi adibiti al trasporto delle carni devono aver luogo immediatamente dopo lo scarico.

41. Le carcasse, le mezzene e i quarti, eccetto la carne congelata e imballata in condizioni che corrispondano alle esigenze dell'igiene, devono essere sempre trasportati appesi; le altre parti e le frattaglie devono essere trasportate appese o collocate su supporti, ove non siano imballate o contenute in recipienti resistenti alla corrosione. Tali supporti, imballaggi e recipienti devono corrispondere alle esigenze dell'igiene. I visceri devono sempre essere trasportati in imballaggi resistenti ed impermeabili ai liquidi ed alle sostanze grasse. Gli imballaggi non possono essere riutilizzati se non previa pulizia e disinfezione.

42. Il veterinario ufficiale deve assicurarsi prima della spedizione che i veicoli o mezzi adibiti al trasporto nonché le condizioni di carico corrispondano alle prescrizioni d'igiene stabilite nel presente capitolo.

ALLEGATO II

MODELLO

CERTIFICATO DI SANITÀ

relativo a carni fresche (1) destinate ad uno Stato membro della C.E.E.

N.

Paese speditore

Ministero

Rif. (facoltativo)

I. *Identificazione delle carni:*

Carni di
(specie animale)

Natura dei pezzi

Natura dell'imballaggio

Numero dei pezzi o degli imballaggi

Peso netto

II. *Provenienza delle carni:*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i)

.....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i)

.....

III. *Destinazione delle carni*

Le carni sono spedite da
(luogo di spedizione)

a
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (2)

Nome e indirizzo dello speditore

.....

Nome e indirizzo del destinatario

.....

IV. *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica:

a) che le carni sopraindicate (3) — gli imballaggi delle carni sopraindicate (3) — recano i bolli comprovanti che le carni provengono esclusivamente da animali macellati in macelli riconosciuti;

b) che queste carni sono state riconosciute adatte al consumo umano a seguito d'ispezione veterinaria effettuata conformemente alla direttiva relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

c) che esse sono state sezionate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto (3);

d) che sono state — non sono state — sottoposte ad esame trichinoscopico (3);

e) che i veicoli o mezzi adibiti al trasporto e le condizioni di carico della spedizione corrispondono alle prescrizioni d'igiene stabilite nella precitata direttiva.

Fatto a il

Firma del veterinario ufficiale

.....

(1) *Carni fresche:* a norma della direttiva di cui al n. IV, lettera b) del presente certificato, sono considerate tali tutte le parti, adatte al consumo umano, di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina, nonchè dei solipedi, che non abbiano subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione e per gli aerei il numero del volo.

(3) Cancellare la menzione inutile.

CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente taluni problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche

A. RICHIESTA DI PARERE

Durante la 74ª sessione del 28, 29 e 30 giugno 1962, il Consiglio ha deciso di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del Trattato, il Comitato economico e sociale sulla proposta di direttiva della Commissione concernente taluni problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

La richiesta di parere, relativa a detto testo riportato qui appresso, è stata indirizzata dal sig. E. Colombo, Presidente del Consiglio, al sig. Roche, Presidente del Comitato economico e sociale, con lettera del 5 luglio 1962.

Proposta di direttiva del Consiglio concernente taluni problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che il regolamento n. 20 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, adottato dal Consiglio dei Ministri, deve essere applicato a decorrere dal 1° luglio 1962, e che un regolamento analogo sarà applicato a decorrere dal 1° novembre 1962 per le carni bovine;

Considerando che i citati regolamenti sostituiscono alle molteplici e tradizionali misure di protezione alla frontiera un sistema uniforme, destinato a facilitare gli scambi intracomunitari, e che le misure previste nel quadro di tale sistema devono essere gradualmente soppresse nel corso del periodo transitorio;

Considerando che il regime instaurato dai citati regolamenti non produrrà gli effetti previsti fintantoché gli scambi intracomunitari risulteranno frenati dalle disparità esistenti fra le prescrizioni degli Stati membri in materia veterinaria nel settore delle carni;

Considerando pertanto che, nel quadro della politica agricola comune, e parallelamente ai regolamenti già adottati per la graduale attuazione di organizzazioni comuni dei mercati, occorre adottare misure dirette ad eliminare tali disparità; che di conseguenza occorre procedere ad un ravvicinamento delle prescrizioni degli Stati membri in materia veterinaria;

Considerando che a norma dell'articolo 36 del Trattato gli Stati membri hanno il diritto di mantenere in vigore i divieti o le restrizioni all'importazione, alla esportazione e al transito, giustificati da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, ma che tale diritto non estingue tuttavia l'obbligo ad essi incombente di realizzare il ravvicinamento delle prescrizioni su cui detti divieti o restrizioni si basano, nella misura in cui le disparità esistenti tra le disposizioni stesse costituiscono un intralcio per l'attuazione e il funzionamento della politica agricola comune;

Considerando che tale ravvicinamento richiede un adattamento delle disposizioni sanitarie relative al trattamento delle carni nei macelli riconosciuti dagli organi competenti di ciascuno Stato membro, nonchè delle disposizioni sanitarie concernenti l'immagazzinaggio e il trasporto delle carni;

Considerando che, per l'accertamento da parte degli Stati membri dell'osservanza delle disposizioni summenzionate, è opportuno prevedere il rilascio, da parte di un veterinario ufficiale, di un certificato sanitario che accompagni le carni fino al momento del loro arrivo nel paese di destinazione;

Considerando che agli Stati membri dev'essere ovviamente riconosciuto il diritto di rifiutare l'introduzione nel proprio territorio di carni che si rivelino inadatte al consumo o che non rispondano alle prescrizioni comunitarie in materia veterinaria;

Considerando che è tuttavia opportuno, nel caso che tra gli Stati membri sorga una controversia circa la fondatezza del riconoscimento di un macello, affidare l'esame della questione controversa ad un organo della Comunità, prima di consentire agli Stati membri di pronunciare un divieto generale d'introduzione nel loro territorio di carni provenienti dal macello di cui si tratta; che, essendo le carni prodotti deperibili, è necessario iniziare tale procedura con la massima rapidità, e che, di conseguenza, appare opportuno affidare alla Commissione l'esame sopraccitato, che riveste carattere provvisorio, nel senso che esso non pregiudica un'eventuale decisione della Corte di Giustizia;

Considerando che non sarebbe opportuno riconoscere agli Stati membri la facoltà di vietare l'introduzione di carni nel proprio territorio per motivi diversi da quelli sanitari, e che quindi, se non vi si oppongono motivi di tal genere, si deve permettere al proprietario o a colui che può disporre, su domanda, di rispedire le carni nel paese di provenienza;

Considerando che, per consentire agli interessati di valutare le ragioni che hanno determinato un divieto, è necessario che i motivi precisi di quest'ultimo siano portati a conoscenza del proprietario o di colui che può disporre, nonché delle autorità competenti del paese di provenienza;

Considerando che, al fine di fornire al proprietario o a colui che può disporre un mezzo probatorio supplementare, per il caso che tra questi e le autorità dello Stato membro destinatario sorga una controversia circa la fondatezza di un divieto, è opportuno dargli la possibilità di chiedere il parere di un esperto neutrale;

Considerando che in taluni settori, per i quali si presentano problemi particolari, il ravvicinamento delle prescrizioni degli Stati membri non può essere realizzato se non si effettua uno studio più approfondito;

Considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono connesse alle norme di polizia sanitaria relative agli animali vivi e alle carni; che pertanto la Commissione intende, non appena possibile, presentare proposte anche in materia di polizia sanitaria; che peraltro è apparso necessario compiere un primo passo verso il ravvicinamento delle prescrizioni nazionali in tale settore, precisando le condizioni indi-

spensabili perché gli Stati membri possano rifiutare o limitare per motivi di polizia sanitaria l'introduzione di carni nel loro territorio, e stabilendo apposite procedure di consultazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda gli scambi intracomunitari di carni fresche di animali domestici appartenenti alle seguenti specie: bovina, suina, ovina, caprina e solipedi domestici.

2. Sono considerate carni tutte le parti dei suddetti animali adatte al consumo da parte dell'uomo.

3. Sono considerate fresche tutte le carni che non hanno subito alcun trattamento tale da influire sulla loro conservazione: sono tuttavia considerate fresche, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, le carni sottoposte a refrigerazione o congelamento.

Articolo 2

Nella presente direttiva si intende per:

a) *carcassa:* il corpo intero di un animale destinato alle macellerie dopo dissanguamento, eviscerameno, e, salvo per i suini, dopo scuoiamento ed ablazione della testa nonché taglio degli arti all'altezza del carpo e del tarso;

b) *frattaglie:* le carni fresche diverse da quelle della carcassa di cui alla lettera a);

c) *visceri:* gli organi che si trovano nelle cavità toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago;

d) *veterinario ufficiale:* il veterinario nominato o incaricato dall'autorità centrale competente del paese di provenienza;

e) *paese di provenienza:* lo Stato membro dal quale le carni fresche sono spedite in un altro Stato membro;

f) *paese destinatario:* lo Stato membro nel quale sono spedite le carni fresche provenienti da un altro Stato membro.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro vigila a che vengano spedite dal suo territorio nel territorio di un altro Stato membro esclusivamente carni fresche che, salve le disposizioni di cui all'articolo 8, rispondano alle seguenti condizioni:

a) siano state ottenute in un macello riconosciuto e controllato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1;

b) provengano da un animale destinato alle macellerie che un veterinario ufficiale abbia sottoposto all'ispezione sanitaria e riconosciuto sano ante mortem, conformemente alle disposizioni del capitolo III dell'allegato I;

c) dopo la macellazione siano state trattate, in conformità delle disposizioni del capitolo IV dell'allegato I, in condizioni igieniche soddisfacenti;

d) in conformità delle disposizioni del capitolo V dell'allegato I, siano state sottoposte ad un'ispezione sanitaria post mortem, effettuata da un veterinario ufficiale che non abbia riscontrato alcuna alterazione o lesione, salvo lesioni localizzate nei visceri, e causate da parassiti non nocivi alla salute dell'uomo;

e) in conformità delle disposizioni del capitolo VI dell'allegato I, siano munite di marchiatura;

f) in conformità delle disposizioni del capitolo VII dell'allegato I, siano accompagnate da un certificato sanitario nel trasporto verso il paese destinatario;

g) in conformità delle disposizioni del capitolo VIII dell'allegato I, siano depositate, dopo l'ispezione post mortem, in condizioni sanitarie soddisfacenti all'interno dei macelli riconosciuti e controllati, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o degli impianti di refrigerazione riconosciuti e controllati a norma dell'articolo 4, paragrafo 4;

h) in conformità delle disposizioni del capitolo IX dell'allegato I, siano trasportate verso il paese destinatario in condizioni sanitarie soddisfacenti.

2. Sono comunque da escludere dal commercio intracomunitario:

a) le carni fresche di verri e criptorchidi;

b) le carni fresche trattate con coloranti naturali o artificiali, fatta eccezione unicamente per il colorante prescritto per la marchiatura, di cui al capitolo IV dell'allegato I;

c) le carni fresche provenienti da animali nei quali sia stata constatata una qualsiasi forma di tubercolosi, o le carni fresche di animali nei quali sia stata accertata la presenza di uno o più cisticerchi vivi o morti;

d) i visceri nei quali l'ispezione post mortom abbia rilevato lesioni causate da parassiti non nocivi alla salute dell'uomo;

e) il sangue sottoposto a trattamenti chimici anticoagulanti.

Articolo 4

1. Il riconoscimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), viene concesso dall'autorità centrale competente dello Stato membro nel cui territorio si trova il macello. Il riconoscimento può essere concesso sol-

tanto quando siano rispettate le disposizioni di cui ai capitoli I e II dell'allegato I, e quando sia garantito che tali disposizioni continueranno ad essere osservate.

L'autorità centrale competente deve accertarsi dell'applicazione delle suddette disposizioni mediante un controllo costante esercitato da un veterinario ufficiale; essa deve revocare il riconoscimento quando le disposizioni stesse non siano più osservate.

2. Tutti i macelli riconosciuti devono essere iscritti in un apposito registro e provvisti di un numero del riconoscimento veterinario. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione l'elenco dei macelli e i relativi numeri del riconoscimento veterinario, e notifica eventualmente la revoca di un riconoscimento.

3. Quando uno Stato membro ritiene che un macello di un altro Stato membro non soddisfi o non soddisfi più le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento, esso deve informarne le autorità competenti di tale Stato. Questo ultimo deve prendere tutte le misure necessarie e comunicare alle autorità del primo Stato membro le decisioni prese e i relativi motivi.

Se il primo Stato ritiene che non vengano adottate o non siano sufficienti le misure di cui trattasi, esso può sottoporre il caso alla Commissione, la quale incarica uno o più esperti di esprimere un parere. Se la Commissione constata che le condizioni previste per il riconoscimento non sono state o non sono più soddisfatte, può autorizzare gli Stati membri a rifiutare provvisoriamente l'introduzione nel proprio territorio di tutte le carni fresche destinate al consumo umano, provenienti dal macello di cui trattasi.

Su richiesta del paese membro competente per il riconoscimento, la Commissione ritira l'autorizzazione, dopo aver incaricato uno o più esperti di esprimere un nuovo parere e dopo aver constatato che il riconoscimento è ormai conforme alle norme.

Gli esperti devono avere, se possibile, la cittadinanza di uno degli Stati membri, esclusa quella degli Stati fra cui è sorta la controversia.

La Commissione stabilisce, previa consultazione degli Stati membri, le modalità generali per l'applicazione del presente paragrafo, in particolare per quanto riguarda la designazione degli esperti e la procedura da seguire per la perizia.

4. Il roconoscimento di un impianto frigorifero, esterno ad un macello riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1, lettera g), nonché l'eventuale revoca del riconoscimento stesso, sono effettuati dall'autorità centrale competente dello Stato membro nel cui territorio è situato l'impianto frigorifero.

Articolo 5

1. Ogni Stato membro può vietare l'immissione in commercio di carni fresche, destinate al consumo umano, che, all'atto della loro presentazione per l'introduzione nel suo territorio:

a) si rivelino inadatte al consumo;

b) per le quali non siano state osservate le disposizioni di cui all'articolo 3; tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 4, paragrafo 3, il divieto è subordinato all'autorizzazione della Commissione. Le decisioni con le quali viene vietata l'immissione in commercio di carni fresche, devono permettere, su richiesta del proprietario o di colui che può disporre, la rispedizione delle carni, sempreché lo consentano le condizioni sanitarie.

2. Le decisioni delle autorità competenti, prese in conformità delle disposizioni del primo paragrafo, devono contenere l'indicazione dei motivi.

Esse devono essere immediatamente notificate al proprietario o a colui che può disporre, con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente, nonché delle forme e dei termini prescritti per avvalersi di tali mezzi. Le decisioni devono essere comunicate anche all'autorità contrale competente del paese di provenienza.

Articolo 6

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e fino all'entrata in vigore di eventuali disposizioni della Comunità Economica Europea, la presente direttiva fa salve le disposizioni degli Stati membri le quali:

a) vietano o limitano l'introduzione nel proprio territorio dei seguenti prodotti:

aa) i pezzi di carcassa, che non siano mezzene e quarti di bovini e suini o i prosciutti, lardo, pancetta, spalla, schiena e lombata di suini,

bb) le frattaglie separate dalla carcassa,

cc) le carni fresche di solipedi;

b) stabiliscono le condizioni per il riconoscimento degli impianti frigoriferi menzionati nell'articolo 4, paragrafo 4, nonchè l'eventuale revoca di tale riconoscimento;

c) riguardano gli animali da macello che sono stati trattati con sostanze estrogene, tireostatiche, o con sostanze che rendono tenera la carne (tenderizers), utilizzate per modificare la qualità delle carni, oppure con antibiotici;

d) disciplinano l'aggiunta alle carni fresche di sostanze estranee e il loro trattamento con raggi ionizzanti o ultravioletti.

2. La presente direttiva fa salve le disposizioni degli Stati membri relative all'esame delle carni fresche di suini intese ad accertare l'eventuale presenza di trichine.

Articolo 7

1. Per ricorrere contro le decisioni delle autorità competenti degli Stati membri, contemplate nella presente direttiva, il proprietario o colui che può disporre possono avval rsi dei mezzi offerti in materia dalla vigente legislazione.

2. Gli Stati membri vigilano a che i proprietari o coloro che possono disporre delle carni fresche, le quali non possono essere immesse in commercio a norma dell'articolo 5, 1° paragrafo, possano esigere dall'autorità amministrativa competente, prima di ogni ulteriore misura, e soprattutto prima della distruzione delle carni, che un esperto formuli un parere al fine di determinare se sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 5, paragrafo 1.

L'esperto deve avere, se possibile, la cittadinanza di uno Stato membro, che non sia però né il paese di provenienza né quello di destinazione.

Su proposta degli Stati membri, la Commissione fis a un elenco degli esperti che potranno essere incaricati di elaborare tali pareri. Essa determina, previa consultazione degli Stati membri, le modalità generali d'applicazione, in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire nella formulazione del parere in questione.

Articolo 8

1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di polizia sanitaria che saranno fissate dalla Comunità Economica Europea per il commercio intracomunitario di animali vivi e di carni fresche, rimangono applicabili le disposizioni vigenti in materia negli Stati membri, ove non risultino disposizioni diverse, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari di carni fresche, dai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Se in uno Stato membro si manifesta una malattia epizootica o una nuova malattia grave e contagiosa degli animali, un altro Stato membro ha facoltà, qualora ci sia pericolo di propagazione della malattia in seguito all'introduzione di carni fresche in provenienza da tale Stato membro, di vietarne o limitarne temporaneamente l'introduzione nel proprio territorio.

3. Le misure adottate da uno Stato membro in base al paragrafo 2 devono essere comunicate entro dieci giorni lavorativi alla Commissione ed agli altri Stati membri, con la esatta indicazione dei motivi.

4. Se lo Stato membro interessato ritiene che il divieto di cui al paragrafo 2 sia ingiustificato, può rivolgersi alla Commissione per chiedere che si proceda immediatamente a consultazioni.

Articolo 9

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati, nel termine di dodici mesi successivi alla sua notificazione, e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 10

La presente direttiva è rivolta a tutti gli Stati membri.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Durante la 24ª sessione, tenuta a Bruxelles il 29 e 30 ottobre 1962, il Comitato economico e sociale ha dato il seguente parere:

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
in merito alla « direttiva del Consiglio riguardante taluni problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche »

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

Vista la richiesta di parere del Consiglio dei Ministri della C.E.E. in data 5 luglio 1962, relativa al «Progetto di direttiva del Consiglio riguardante taluni problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche»,

Vista la decisione, in data 16 luglio 1962, dell'Ufficio di Presidenza del Comitato economico e sociale, di chiedere il parere della sezione specializzata per l'agricoltura, conformemente all'art. 13 del regolamento interno,

Visto il parere della sezione specializzata per l'agricoltura in data 29 ottobre 1962 e il rapporto della

relatrice, signora Landgrebe-Wolff, che è stato presentato alla sessione plenaria del Comitato in data 30 ottobre 1962,

Considera o che dal 30 luglio 1962 ha parzialmente effetto il «regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suin » e che il corrispondente regolamento per la carne bovina dovrà con ogni probabilità entrare in vigore al 1º aprile 1963;

Considerato che una direttiva riguardante i problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche rappresenta un necessario complemento dei due citati regolamenti;

Considerato che l'esistenza di differenze tra le disposizioni sanitarie dei singoli Stati membri impedisce lo scambio di merci all'interno della Comunità;

Considerato che il ravvicinamento delle disposizioni nazionali in questo settore rappresenta quindi un presupposto essenziale per il funzionamento del mercato comune dei prodotti agricoli ai sensi dell'art. 38 del Trattato;

Considerato che la «direttiva riguardante taluni problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche» viene ad acquistare un'importanza che va ben oltre il suo campo di applicazione in senso stretto, in quanto le esperienze acquisite con la sua attuazione dovranno essere utili per la stesura di analoghi regolamenti riguardanti altri prodotti alimentari;

Considerato che nel «sempre più rapido miglioramento del tenore di vita», perseguito in base all'art. 2 del Trattato, è implicito in primo luogo il compimento di sforzi intesi alla protezione sanitaria della popolazione,

EMETTE IL SEGUENTE PARERE:

Il Comitato economico e sociale approva in linea di massima il «Progetto di direttiva del Consiglio riguardante taluni problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche», ove si tenga conto delle considerazioni che seguono:

Considerazioni generali

1. L'articolo 36 del Trattato ammette delle restrizioni all'importazione, se e in quanto queste siano «giustificate da motivi... di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali...»; lo stesso articolo, tuttavia, stabilisce anche che tali restrizioni «non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri».

2. Il ravvicinamento delle disposizioni nazionali rappresenta quindi un presupposto essenziale ai fini del funzionamento del mercato comune dei prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38. Inoltre, si dovrebbe considerare compito urgente la sollecita elaborazione di disposizioni sanitarie uniformi per tutti e sei i paesi.

3. Resta inteso che una regolamentazione di eguale portata in materia di scambi con i paesi terzi dovrebbe esser messa in vigore simultaneamente a quella che interverrà nei paesi membri in conseguenza della direttiva in parola.

4. La direttiva all'esame viene ad acquistare un significato e un'importanza che vanno ben oltre il suo vero e proprio campo di applicazione, in quanto le esperienze acquisite attraverso la sua attuazione dovranno essere utili per la stesura di corrispondenti regolamenti relativi ad altri prodotti alimentari.

5. Ci si deve d'altronde sforzare di raggiungere una armonizzazione europea delle disposizioni in tutto il settore della regolamentazione sanitaria. Ciò renderebbe poi necessario sottolineare l'opportunità di una legislazione europea sui prodotti alimentari, egualmente utile nell'interesse del consumatore e del produttore, e ai fini del libero scambio di merci.

L'obiettivo e la via da seguire per raggiungerlo devono quindi essere stabiliti con la massima cura e a lungo termine.

6. È stata scelta la forma della direttiva, per consentire ad ogni singolo Stato membro di procedere, in base alla propria tecnica legislativa, a quegli adeguamenti che dovessero risultare necessari in conseguenza delle disposizioni comunitarie. Ciò permette, è vero, una applicazione pragmatica in una certa misura, ma richiede anche, come prima cosa, la chiarissima determinazione delle esigenze di minima in materia sanitaria.

7. Per quanto riguarda il commercio di carne fresca è, inoltre, indispensabile la contemporanea applicazione delle disposizioni di polizia sanitaria per il bestiame vivo e la carne, armonizzate a livello comunitario. In molti punti, queste devono formare giuridicamente un tutt'uno con le regolamentazioni sanitarie in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

8. L'insieme dei necessari provvedimenti deve servire, da una parte, ai fini di uno scambio di merci scevro di impedimenti all'interno della Comunità, e, dall'altra, ai fini «della protezione sanitaria delle persone e degli animali». Il «sempre più rapido miglioramento del tenore di vita», che è uno degli obiettivi del Trattato, deve essere accompagnato da seri sforzi intesi alla tutela e al miglioramento della salute della popolazione.

9. Secondo la proposta della Commissione, la direttiva del Consiglio poggia sull'articolo 43 del Trattato. Quanto qui appresso esposto riguarda importanti interessi dell'agricoltura:

a) lo scambio di merci, nella fattispecie il commercio di carni fresche, deve procedere tra i sei paesi senza impedimenti dovuti a disposizioni sanitarie particolari. Disposizioni sanitarie nazionali andrebbero applicate solo per motivi di sanità pubblica; di tali disposizioni non ci si deve assolutamente avvalere per ostacolare gli scambi tra paesi membri;

b) nell'esportazione di merci facilmente deperibili, non devono sussistere né per il produttore agricolo, né per il commerciante, rischi dovuti a scarsa chiarezza delle disposizioni, giacché ciò equivarrebbe nuovamente ad un ostacolo;

c) nell'interesse generale è da evitare che attraverso una imperfetta osservanza delle disposizioni sanitarie si giunga ad un peggioramento qualitativo, e ciò non soltanto in considerazione delle giustificate esigenze del consumatore, ma anche nel senso di quel «miglioramento della prestazione» cui si mira, e che significa nello stesso tempo miglioramento della qualità, nel senso più ampio della parola;

d) in considerazione della sempre crescente importanza che il mercato comune va assumendo quale spazio economico ad elevato livello di produzione e scambio di merci, si dovrebbero applicare corrispondenti criteri anche agli effetti delle disposizioni sanitarie. In caso diverso, sussisterebbe il pericolo che più in là vengano a mancare i presupposti necessari per il commercio con quei paesi nei quali vigono disposizioni d'igiene più rigorose. Da ciò potrebbe derivare danno all'economia dei paesi della C.E.E.;

e) l'applicazione delle disposizioni nazionali da emanarsi in base alla direttiva richiederà, in certi casi, investimenti considerevoli, cosicché non si potranno fare cambiamenti di volta in volta e caso per caso. Di più, le disposizioni integrative o emendative talvolta devono subentrare a disposizioni nazionali già vecchie di decenni, per poi restare in vigore a lungo. Per questo, è necessario non soltanto una particolare accuratezza nella fissazione delle esigenze, ma anche una certa severità. Giacché, per mol eplici motivi, la tendenza generale è indubbiamente una tendenza ad un più elevato concetto di qualità e a più elevate pretese in materia di igiene, il miglioramento del tenore di vita comporta necessariamente che si tenga conto di tale evoluzione.

10. Data la grande importanza della produzione agricola, il Comitato chiede che si applichi di massima un metro elevato nella trattazione di questioni sanitarie. Essa ritiene importante che delle suesposte considerazioni si tenga conto per tutti gli ulteriori provvedimenti riguardanti questioni sanitarie. Il Comitato è d'accordo con la «proposta di direttiva riguardante taluni problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni freschè», e la approva quale prezioso contributo in questo senso, fatte salve le seguenti osservazioni relative a singoli articoli.

Osservazioni particolari

11. Il Comitato propone di aggiungere, prima dell'articolo 1 del progetto di direttiva, il seguente testo:

«Il ravvicinamento delle disposizioni sanitarie dei sei Stati membri sarà utile tanto ai fini della miglior tutela possibile della salute delle popolazioni e degli animali, quanto ai fini della eliminazione degli ostacoli al commercio intracomunitario di carne fresca. Gli articoli che seguono devono essere intesi in questo senso».

Articolo 1

12. In base al paragrafo 3, «sono considerate fresche tutte le carni che non hanno subito alcun trattamento tale da influire sulla loro conservazione: tuttavia, conformemente all'interpretazione data dal rappresentante della Commissione, sono considerate fresche ai fini dell'applicazione della presente direttiva le carni sottoposte a refrigerazione o congelamento».

13. A parere del Comitato economico e sociale, l'espressione «refrigerazione e congelamento» andrebbe definita più da presso. Il Comitato propone pertanto la seguente formulazione:

«1) La presente direttiva riguarda gli scambi intracomunitari di carni fresche di animali domestici appartenenti alle seguenti specie: bovina, suina, caprina e solipedi domestici e che siano state ottenute in conformità delle disposizioni di cui all'art. 3, § 1.

Sono considerate carni fresche ai fini dell'applicazione della presente direttiva anche le carni che siano state sottoposte a refrigerazione o congelamento a una qualsiasi temperatura.

2) Sono considerate carni tutte le parti dei suddetti animali adatte al consumo da parte dell'uomo.

3) Sono considerate fresche tutte le carni che non hanno subito alcun trattamento tale da influire sulla loro conservazione, fatte salve le disposizioni di cui al § 1 del presente articolo, relative alla carne sottoposta a refrigerazione o congelamento».

Articolo 2

14. Contiene ai capoversi a), b) e c) definizioni di «carcassa», «frattaglie» e «visceri». Il Comitato trova che tali definizioni non sono sufficienti, data la difformità delle consuetudini vigenti nei singoli paesi. Esse posono indurre in confusione e richiedono quindi delle spiegazioni.

15. In linea generale, si dovrebbe cercare di stabilire definizioni di tutti i termini connessi con tale materia, tenendo conto anche delle denominazioni usuali nel commercio.

16. Quanto alla voce di cui al punto d) «veterinario ufficiale», vi sarebbe da esaminare se tale denomina-

zione riguardi in tutti e sei i paesi persone aventi una medesima qualifica tecnica e una stessa esperienza professionale. Data l'eccezionale responsabilità da assumere, sarebbero certamente opportune indicazioni più dettagliate in merito alla formazione e all'esperienza professionale degli interessati.

17. Il Comitato raccomanda di sopprimere l'indicazione restrittiva «del paese di provenienza», in quanto anche nel paese di destinazione i controlli devono essere effettuati unicamente da veterinari ufficiale.

Articolo 3

18. A norma del paragrafo c), nel paese di destinazione possono essere introdotte solo le carni che «dopo la macellazione siano state trattate, in conformità delle disposizioni del capitolo IV dell'allegato I, in condizioni igieniche soddisfacenti».

19. Il Comitato economico e sociale è del parere che si dovrebbero sopprimere le parole «dopo la macellazione», in quanto in esse è implicita una limitazione.

20. Inoltre, appare superflua la parola «comunque», nel testo dell'art. 3, § 2.

Articolo 4

21. In merito all'art. 4 § 1, il Comitato si chiede se l'obbligo del controllo debba rimanere limitato alla esclusiva competenza dell'autorità centrale dello Stato membro. Onde raggiungere maggior fiducia nell'effettiva applicazione delle disposizioni della direttiva in parola nei vari paesi, sarebbe auspicabile l'attribuzione di competenze di controllo specifiche alla Commissione. A tal proposito, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad assicurarsi del rispetto delle disposizioni della direttiva in questione, mediante sondaggi.

22. A parere del Comitato economico e sociale, la Commissione nel constatare all'atto di un controllo del genere che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione non sono soddisfatte, o non lo sono più, dovrebbe potersi avvalere immediatamente dei poteri attribuitile al § 3 di questo articolo.

23. Tale estensione dei poteri di un organismo comunitario sarebbe in completa armonia con la preoccupazione di stabilire un diritto sanitario e alimentare di carattere europeo.

24. In merito al § 3, si fa insistentemente rilevare l'opportunità del rapido disbrigo dei reclami in questione. La perdita di tempo dà luogo a situazioni poco chiare che determinano un ostacolo allo scambio delle merci o il peggioramento della qualità.

25. Questo obiettivo può essere raggiunto mediante un ampliamento delle competenze della Commissione in materia di controllo. Con tale intendimento il Comitato propone, quindi, che, oltre all'autorità centrale del paese di origine, venga informata anche la Commissione in merito a tutti i reclami provenienti dal paese destinatario.

26. Il testo del § 3 dovrebbe essere redatto come segue:

> «3) Quando uno Stato membro ritiene che un macello di un altro Stato membro non soddisfi o non soddisfi più le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento, esso deve informarne l'autorità *centrale* di tale Stato *e la Commissione*. Le autorità di *quest'ultimo Stato membro* devono prendere tutte le misure necessarie e comunicare alle autorità del primo Stato membro *ed alla Commissione* le decisioni prese, motivandole.
>
> *Se la Commissione* ritiene che non vengano adottate o non siano sufficienti le misure di cui trattasi, *incarica* uno o più esperti di formulare un parere. Se la Commissione constata... (immutato)».

Articolo 5

27. Esso stabilisce, stando al testo tedesco, che «ogni Stato membro può vietare l'immissione in commercio di carni fresche all'atto della loro presentazione per l'introduzione nel suo territorio». La formulazione che figura nei testi francese e italiano si presta a malintesi. Anche tali testi dovrebbero chiaramente esprimere l'idea che non si è pensato in modo assoluto all'effettuazione di un controllo alla frontiera. Secondo il Comitato, sarebbe preferibile che il controllo avesse luogo nella località di destinazione.

28. Il Comitato ritiene poi che gli accertamenti di cui ai punti 1 a) e b) possano essere effettuati solo da un veterinario ufficiale.

Articolo 6

29. È stato espresso il desiderio che al punto 1 a) (aa), venga inserita anche la voce «carne disossata e carne da macelleria». Il rappresentante della Commissione ha fatto sapere che si stanno elaborando al riguardo delle disposizioni, ma che si devono risolvere ancora molti problemi tecnici. Quanto all'articolo 6 (1 c), il Comitato propone la seguente formulazione:

> «c) riguardano il trattamento degli animali da macello con sostanze atte a conferire alla carne fresca proprietà nocive o discutibili agli effetti della salute, quali: antibiotici ovvero sostanze estrogene o tireostatiche, o «tenderizers» (sostanze miranti a conferirle tenerezza)».

Articolo 7

30. Dopo l'elenco di cui al § 2, 3° capoverso, relativo agli esperti cui si può affidare la stesura di relazio-

ni, si dovrebbe aggiungere, ai fini dell'acceleramento del disbrigo, il seguente testo:

«È opportuno istituire nella dovuta forma un servizio *permanente*, che consenta di inviare, entro il più breve tempo possibile, un esperto per la chiarificazione di controversie».

31. Ciò in quanto il fattore tempo riveste speciale importanza per merci particolarmente esposte al rischio del deteriorament .

Articoli 8 e 9

32. Dodici mesi dopo la notifica della direttiva, i sei Stati membri dovranno porre in vigore le necessarie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. Fino a tale momento, resteranno in vigore le corrispondenti disposizioni dei singoli Stati membri.

33. Vi è da obiettare che si potranno avere impedimenti negli scambi, a seguito dell'aumentato rischio per il commercio, giacché da qui ad allora saranno già entrati in vigore i regolamenti per l'instaurazione progressiva di un'organizzazione comune dei mercati nei settori della carne suina e della carne bovina; si potrebbero tuttavia sollevare obiezioni contro l'introduzione delle carni fresche a norma dell'art. 36 del Trattato, fintantoché manchi un coordinamento delle disposizioni di polizia sanitaria.

34. Inoltre, il Comitato richiama ancora un volta l'attenzione sul fatto che è indispensabile la contemporanea applicazione delle disposizioni di polizia sanitaria per il bestiame vivo e la carne, e che è necessaria un'ampia regolamentazione in materia sanitaria sul piano europeo.

35. Il Comitato ritiene che la Commissione dovrebbe completare in tal senso il testo alla fine dell'articolo 8, § 1.

36. Di più, il Comitato economico e sociale propone di modificare il § 2 dell'art. 8 nel modo seguente:

«Se in uno Stato membro si manifesta una malattia epizootica o una nuova malattia grave e contagiosa degli animali, *e se non vengono immediatamente applicate le necessarie misure sanitarie*, un altro Stato membro ha facoltà, qualora vi sia *per tale motivo* pericolo di propagazione della malattia in seguito all'introduzione di carni fresche in provenienza da tale Stato membro, di vietarne o limitarne temporaneamente l'introduzione nel proprio territorio».

Allegato I

37. Il Comitato si astiene dal prendere posizione in modo particolareggiato sull'allegato I della direttiva, in quanto non si possono presupporre, da parte dei membri, cognizioni specifiche sufficienti per poter giudicare in merito ai dettagli tecnici. Sulla scorta di commenti particolareggiati, essi hanno sottoposto ad un riesame talune questioni e raccomandano ora alla Commissione di voler riservare particolare attenzione ai seguenti punti:

38. *Capitolo I, 1 e):* Si ritiene esagerato pretendere locali separati per il deposito di sego, pelli, corna e zoccoli. Pelli, corna e zoccoli possono essere, senza possibilità di danno, depositati nel medesimo locale. Il sego destinato all'alimentazione umana può essere collocato insieme alla carne e quello destinato a scopi industriali insieme alle pelli.

39. *In merito al Capitolo I — 1) h):* Il Comitato propone il seguente testo:

«Locali e impianti devono consentire, in qualsiasi momento, l'efficace svolgimento delle operazioni di visite sanitarie prescritte nella presente direttiva».

40. I requisiti di cui al *Capitolo I — 1) l)* dovrebbero, ad eccezione delle disposizioni sull'altezza del rivestimento dei muri, essere prescritti per tutti i locali, e non soltanto per i reparti adibiti alla lavorazione delle carni.

41. Quanto al *Capitolo II — 5) e):* Il Comitato propone la seguente formulazione:

«che portino alle mani medicazioni non ineccepibili dal punto di vista igienico».

42. Il *Capitolo III — 10)* dovrebbe, a parere della sezione specializzata, esordire nel modo seguente:

«Non possono essere macellati per il commercio all'interno della Comunità...».

43. Il testo di cui al *Capitolo III — 10) b)*, poiché, a causa delle diversità di condizioni non è possibile fornire precise indicazioni di tempo, andrebbe formulato nel modo seguente:

«gli animali visibilmente stanchi o agitati».

44. Si dovrebbe inoltre aggiungere un punto d), del seguente tenore:

«gli animali che siano risultati affetti da brucellosi».

Cosí deliberato a Bruxelles, il 30 ottobre 1962.

Il Predisente
del Comitato economico e sociale
Émile ROCHE